



PARMAINFANZIA S.P.A.

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – FINALITA’ - OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E’ costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, una Società per azioni con la denominazione di “ParmaInfanzia S.p.A.”.

Alla Società potranno partecipare Aziende ed Enti pubblici, nonché imprenditori privati organizzati in forma associata operanti nel settore.

Art.2 – Finalità

La Società, nell’ambito della gestione dei servizi di cui al successivo art.3, persegue un generale obiettivo educativo, scolastico e sociale favorendo la crescita emotiva e cognitiva dei bambini, nel rispetto delle fasi di sviluppo e delle specificità individuali.

I servizi gestiti dalla Società dovranno inoltre assicurare uguali possibilità di sviluppo, di comunicazione e di partecipazione ai bambini, facendosi carico dei dislivelli di competenza, capacità e conoscenza di cui gli stessi sono portatori in rapporto alla loro specifica storia di crescita, di provenienza e di cultura.

Sulla base di questi principi e obiettivi generali la Società dovrà pertanto, sia nelle attività di gestione che in quelle di promozione, ricerca e sperimentazione, dare visibilità e continuità alla progettualità ed all’esperienza maturata all’interno dei servizi comunali.

Art. 3 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione diretta dei servizi per l’infanzia. Più specificamente, la Società gestirà asili nido, scuole dell’infanzia, centri gioco pomeridiani, servizio estivo per la fascia di età 0 – 6 anni.

La Società può svolgere prestazioni di supporto alle attività di carattere educativo e ausiliario all’interno degli asili nido e scuole dell’infanzia od altre istituzioni educative a gestione diretta pubblica. Può altresì svolgere attività connesse al sistema dell’istruzione e della formazione.

La Società può inoltre svolgere, direttamente o indirettamente, tutte le attività funzionali e strumentali all’erogazione dei servizi nelle strutture educative e scolastiche.

Nell'ambito dei servizi così individuati, la Società opererà direttamente nel territorio del Comune di Parma ed estenderà la propria attività anche al di fuori di detto ambito, qualora i nuovi bacini d'azione siano funzionali alle primarie esigenze del Comune promotore.

La società potrà realizzare e gestire direttamente o indirettamente strutture educative e strutture funzionali o connesse con l'oggetto sociale

La società potrà inoltre partecipare a gare per l'affidamento di servizi inerenti l'attività sociale o, comunque, stipulare accordi o convenzioni nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, in via esclusivamente secondaria.

La Società, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Art. 4 – Sede

La Società ha sede nel comune di Parma.

La Società può, nel rispetto delle norme di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 5 – Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2045.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 6 – Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 2.781.300,00 (due milioni settecento ottantuno mila trecento/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla legge e fermo restando quanto il rispetto della proprietà azionaria pubblica e privata di cui al successivo articolo 8. Detto aumento potrà essere effettuato mediante emissione di azioni delle categorie A e B, secondo la ripartizione decisa dall'assemblea stessa.

In caso di aumento del capitale sociale a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, salvo che l'assemblea non preveda una diversa assegnazione delle azioni, in ogni caso nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2346, quinto comma, del codice civile.

Art. 7 – Azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da un totale di numero 27.813 (ventisettemila ottocento tredici) azioni nominative, da nominali euro 100,00 (cento/00) cadauna, di cui:

- (i) n. 13.985 "Azioni di categoria A", assegnate ai soci pubblici;
- (ii) n. 13.828 "Azioni di categoria B", riscattabili dai soci titolari della maggioranza delle Azioni di Categoria A ai sensi dell'articolo 2437-sexies del Codice Civile, assegnate al soggetto individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Comune di Parma, per la ricerca di un socio privato operativo per la gestione di strutture educative per l'infanzia (la "Gara").

Le Azioni di categoria A possono essere possedute esclusivamente da enti locali, regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali.

Le Azioni di categoria B sono assegnate all'impresa aggiudicataria della Gara e possono essere possedute esclusivamente dalle imprese che via via risulteranno aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo nella Società per la gestione di strutture educative per l'infanzia.

Nel caso in cui i soci titolari di Azioni di Categoria B perdano i requisiti previsti dalla Gara in conseguenza di inadempimenti fatti constare secondo le regole previste dal contratto di servizio, si applicheranno le disposizioni previste per le azioni riscattabili ex art. 2437-sexies del Codice Civile. Le Azioni di categoria B saranno cioè coattivamente riscattabili da parte del socio titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A ad un prezzo pari - pro quota - al patrimonio netto contabile della Società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci al momento dell'esercizio del diritto di riscatto, senza computo dell'avviamento, se positivo, dedotte eventuali penali e salvo maggior danno della Società, compensabili con il valore dell'azione come sopra determinato.

E' in facoltà della Società di non emettere i titoli azionari.

Articolo 8 - Diritto di voto delle azioni

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 9 - Indivisibilità delle azioni

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'articolo 2347 del codice civile.

Articolo 10 - Clausola di prelazione

Con particolare riferimento alle Azioni di Categoria B, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o dei diritti di opzione sulle azioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(a) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti (il "Socio Cedente") dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci ed alla sede della Società (l'"Offerta in Prelazione"); l'Offerta in Prelazione deve contenere:

- il nome e gli estremi identificativi del terzo acquirente;
- la quota per cui è stata formulata la proposta;
- il prezzo offerto;
- le modalità di pagamento;
- eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento;
- la data prevista per il trasferimento (in ogni caso non inferiore a 60 giorni successivi all'invio dell'Offerta in Prelazione agli altri soci).

I soci destinatari dell'Offerta in Prelazione possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui l'Offerta in Prelazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Socio Cedente ed all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata alle poste entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) dell'Offerta in Prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(b) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal Socio Cedente; in caso di trasferimenti che non prevedano un corrispettivo o non prevedano un corrispettivo in numerario, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo articolo 46, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) deciderà con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile e dell'articolo 1473 del codice civile e, nell'effettuare la determinazione del prezzo, dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

(c) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il Socio Cedente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

(d) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando al Socio Cedente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi del precedente punto (b);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, o in caso di mancato valido esercizio, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti *inter vivos* eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il trasferimento sarà inefficace e l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

(e) Il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini e modalità di cui sopra, spetterà anche in caso di emissione di strumenti partecipativi o convertibili della Società.

(f) Il trasferimento a terzi non soci della Società delle Azioni di Categoria B da parte dei soci privati sarà subordinato al motivato gradimento del Comune di Parma e/o dell'ente o degli enti pubblici soci, i quali dovranno esprimerlo entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di alienazione,

tenendo conto della veste giuridica del proposto acquirente e delle referenze del medesimo nel settore in cui la Società opera.

Il proposto acquirente dovrà altresì produrre le certificazioni normalmente richieste dalle pubbliche amministrazioni per l'affidamento di appalti pubblici.

Senza tale gradimento i corrispondenti atti di cessione delle azioni non avranno effetto nei confronti della Società.

Il gradimento si intenderà concesso qualora il Comune e/o l'ente o gli enti pubblici soci non manifestino il proprio motivato dissenso entro sessanta giorni dalla richiesta di alienazione delle azioni a non soci.

Il regolamento previsto dal presente articolo in tema di prelazione e di gradimento concerne anche i casi in cui il trasferimento di azioni dovesse intervenire a favore di Società controllanti, controllate, collegate e/o sottoposte al comune controllo da parte dei soci della Società.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E POTERI SPECIALI DEI SOCI

Art. 11 – Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) Il soggetto incaricato della revisione legale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 12 – Poteri speciali di nomina

Qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente per l'adozione di un organo amministrativo collegiale, Comune di Parma e/o l'ente pubblico titolare della maggioranza delle Azioni di categoria A, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile:

- (a) ha il diritto di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente;
- (b) ha il diritto di nominare due membri effettivi e un membro supplente del Collegio Sindacale. Un membro effettivo nominato dal Comune di Parma e/o l'ente pubblico titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di cessazione dall'incarico degli Amministratori o dei Sindaci così nominati, il Comune di Parma e/o l'ente pubblico titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A provvede alla loro sostituzione.

Gli Amministratori e i Sindaci nominati dal Comune di Parma e/o dall'ente pubblico titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A possono essere revocati solo da tali soggetti.

Al Socio Privato, titolare delle azioni di categoria B, spetta la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione cui saranno delegate le funzioni e i poteri gestori, nei limiti previsti dalla legge, dal presente statuto e dalla deliberazione di delega, oltre alla nomina di un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 14 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o, in casi di urgenza, dal Presidente e da un amministratore congiuntamente tra loro, presso la sede sociale o in qualsiasi luogo nel territorio dello stato italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso.

I termini sopra indicati potranno subire eventuali variazioni in applicazione di disposizioni normative e regolamentari riferite a società a partecipazione pubblica maggioritaria.

Articolo 15 – Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a. lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti gli interessati a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b. lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati;
- c. messaggio posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

Articolo 16 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo ai sensi dell'art. 2366 del codice civile.

Articolo 17 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 – Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Per l'intervento all'assemblea non occorre il preventivo deposito presso la sede sociale delle azioni o della relativa certificazione. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, iscritti a libro soci.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 19 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal soggetto designato di volta in volta dalla stessa.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 21 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio, salvo quanto previsto dall'articolo 12, nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- b) determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, e dei sindaci, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle società a partecipazione pubblica;
- c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e non e sugli strumenti finanziari (anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate) e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 23 - Quorum dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Per le delibere dell'assemblea dei soci inerenti le seguenti materie sarà richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, un quorum deliberativo non inferiore all'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale:

- ogni modifica dello statuto della Società, inclusi aumenti e/o diminuzioni del capitale sociale, cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione del tipo di società, scioglimento anticipato, proroga della durata, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero ed ogni altra materia espressamente riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;
- operazioni di fusione, scissione, incorporazione;
- emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari (convertibili o meno);
- assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 - Disposizioni generali

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ove ciò sia compatibile con le norme di legge e regolamentari in materia di partecipazione pubblica.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconvertibilità previste dalla vigente normativa in materia.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale, deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.

Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in merito alla nomina degli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi ragione uno o più amministratori la loro sostituzione è riservata al socio che li ha nominati nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art.

12 e ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio. Il componente dell'organo rimasto in carica provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In caso di inerzia, tale compito sarà assunto dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri.

La nomina del Presidente è disciplinata dall'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 27 – Riunioni

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima. Nei casi di richiesta scritta della convocazione fatta da un membro del consiglio, detta richiesta costituisce l'avviso di convocazione qualora sia recapitata a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi con le modalità sopra indicate.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 – Quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le seguenti materie, che saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e per le quali sarà necessario il voto favorevole dell'Amministratore nominato dal Socio privato:

- investimenti in imprese diverse ed assunzione di nuove attività;
- concessione di pegni o rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di terzi e concessione di prestiti;
- operazioni commerciali di importo o valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), acquisti, vendite o permuta di beni immobili;
- approvazione del budget annuale, compreso il programma degli investimenti e le politiche di strategia aziendale di lungo periodo e del business plan triennale;
- approvazione della politica finanziaria, compresi i mutui a medio-lungo termine, nonché le operazioni di finanziamento, a breve e/o a medio-lungo termine, in genere;
- ogni investimento, operazione o atto che non sia previsto ovvero ecceda gli ammontari previsti nel budget annuale e nel business plan triennale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- richieste di mutui, finanziamenti e/o affidamenti per importi superiori ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

- proposte all'assemblea dei soci ovvero decisioni in relazione alla remunerazione degli amministratori;
- attribuzione di deleghe o particolari funzioni agli amministratori;
- proposte di modifica o modifiche (per quanto di competenza del consiglio di amministrazione) dello statuto della Società, inclusi aumenti e/o diminuzioni del capitale sociale, cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione del tipo di società, scioglimento anticipato, proroga della durata, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero e ogni altra materia espressamente riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;

Articolo 29 - Presidenza

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 31 – Cessazione

Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori si intenderà decaduto l'intero consiglio con effetto dall'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Gli Amministratori cessano per dimissioni, decadenza ovvero revoca da parte dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12.

L'intero Consiglio di Amministrazione decade quando, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della Società, le Azioni di Categoria B siano trasferite ad un socio differente da quello privato precedente

Articolo 32 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Articolo 33 - Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, fatta salva la possibilità di attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea di soci.

Non sono delegabili, in quanto competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le materie elencate al secondo comma dell'articolo 28.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, trimestralmente.

Articolo 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 35 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 21, per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'articolo 2389 del codice civile.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvederà alla ripartizione dell'importo complessivo della remunerazione degli amministratori stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle società a partecipazione pubblica.

Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.

Articolo 36 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, i sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea.

La nomina del Presidente del Collegio sindacale è disciplinata dall'articolo 12 del presente statuto.

E' consentito che le riunioni del Collegio Sindacale avvengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ipotesi valgono le disposizioni stabilite per le riunioni assembleari all'articolo 17 presente Statuto, naturalmente fatte salve le modifiche che conseguono alla diversa natura della riunione ed ai soggetti che vi devono partecipare.

Articolo 37 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti presso gli appositi registri a norma di legge.

TITOLO VI OBBLIGAZIONI

Articolo 38 – Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata con assemblea straordinaria.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

Articolo 39 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiudono il 31 dicembre dell'anno successivo. L'utile risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo seguente:

- una quota non inferiore al 5% deve essere assegnata al fondo riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo dovrà essere reinvestito in attività formative e scolastiche.

Articolo 40 - Versamenti e finanziamenti soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto della normativa vigente.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

In caso di dubbio si presume che la somma sia versata a titolo di finanziamento.

TITOLO VIII

RECESSO

Articolo 41 – Diritto di recesso

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal successivo articolo o dallo statuto;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Articolo 42 - Liquidazione del socio receduto

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Nel caso di riscatto delle Azioni di categoria B causato dalla perdita dei requisiti per la titolarità delle medesime, il valore delle azioni sarà pari - pro quota - al patrimonio netto contabile della Società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, senza computo dell'avviamento, se positivo, dedotte eventuali penali e salvo maggior danno della Società, compensabili con il valore dell'azione come sopra determinato.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Articolo 43 - Azioni riscattabili

I soci titolari della maggioranza delle Azioni di Categoria A possono riscattare le Azioni di Categoria B secondo le modalità ed al valore determinato secondo i criteri previsti dall'art. 42 del presente Statuto.

Le azioni riscattate dal socio titolare della maggioranza delle Azioni di Categoria A potranno essere assegnate ad un nuovo socio individuato a mezzo di procedura selettiva ad evidenza pubblica secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 44 - Scioglimento e nomina dei liquidatori

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La liquidazione della Società sarà affidata a un liquidatore unico, nominato e revocato dall'assemblea straordinaria che delibererà con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. il liquidatore assume la sua funzione con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 45 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Parma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dalla Camera Arbitrale di Parma.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Applicazione delle norme regolamentari

La Società è soggetta alle norme previste negli atti regolamentari del Comune di Parma in materia di controllo dei propri soggetti partecipati.

Gli amministratori nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 12 rispondono per eventuali provvedimenti adottati dagli organi della Società in difformità dalle succitate norme regolamentari, ove non abbiano espressamente manifestato il loro voto contrario.

F.to: Irene Cordero

F.to: Carlo Maria Canali.